

## COMMISSIONE VI

## FINANZE E TESORO

100.

## SEDUTA DI MERCOLEDÌ 21 GENNAIO 1987

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE GIACOMO ROSINI

## INDICE

	PAG.
<b>Proposte di legge</b> (Seguito della discussione e rinvio):	
ALPINI ed altri: Norme per gli istituti di credito sulla capitalizzazione degli interessi a risparmio e su anticipazioni finanziarie (1295);	
MINERVINI ed altri: Norme per la trasparenza nelle operazioni bancarie (3617) .....	3
ROSINI GIACOMO, <i>Presidente</i> .....	3, 10
BIANCHI DI LAVAGNA VINCENZO, <i>Relatore</i> .....	3, 9
FRACANZANI CARLO, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i> .....	9
RUBINACCI GIUSEPPE .....	10
SARTI ARMANDO .....	9
VISCO VINCENZO .....	9

PAGINA BIANCA

**La seduta comincia alle 9,30.**

VARESE ANTONI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

**Seguito della discussione delle proposte di legge Alpini ed altri: Norme per gli istituti di credito sulla capitalizzazione degli interessi su depositi a risparmio e su anticipazioni finanziarie (1295); Minervini ed altri: Norme per la trasparenza nelle operazioni bancarie (3617).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Alpini ed altri: « Norme per gli istituti di credito sulla capitalizzazione degli interessi su depositi a risparmio e su anticipazioni finanziarie »; Minervini ed altri: « Norme per la trasparenza nelle operazioni bancarie ».

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Il relatore, onorevole Bianchi di Lavagna, ha facoltà di svolgere la relazione.

VINCENZO BIANCHI DI LAVAGNA, *Relatore*. Mi scuso ancora con i colleghi per averli costretti, nel corso della precedente seduta, ad un aggiornamento dei lavori e li assicuro che si è trattato di un evento di assoluta forza maggiore, del tutto indipendente dalla mia volontà.

Le due proposte di legge al nostro esame riguardano una materia ampia e delicata, come dimostrano le polemiche che già si sono accese sulla stampa e

l'attenzione con cui vengono seguiti i nostri lavori.

Esse rappresentano il tentativo di introdurre elementi innovativi nel sistema dei rapporti giuridici che si instaurano tra le banche e la clientela.

La normativa vigente, infatti, è del tutto particolare in questo settore e può essere definita come una « griglia a maglie molto larghe », nel senso che i rapporti giuridici fanno riferimento ad alcune regole generali fissate dalla legge. Ci si affida, infatti, ad altre fonti del diritto, in particolare agli usi, ma soprattutto ai contratti che, in questo campo, vedono un soggetto (la banca) che gode di una particolare autorevolezza nei confronti dell'altra parte (il cliente), fortemente penalizzata dal contraente più forte.

Le due proposte di legge tendono, quindi, ad arricchire, a rendere un po' più fitta la « griglia » normativa. Per questa ragione non intendo illustrare i provvedimenti nelle loro specificità, anche perché essi sono accompagnati da relazioni molto precise e dettagliate (ciò che è un fatto positivo, e forse anche inconsueto). D'altro canto, il loro contenuto è stato largamente divulgato da altre fonti di informazione e quindi è senz'altro a tutti noto.

Nel riservarmi una analisi più dettagliata delle varie norme quando la Commissione passerà all'esame dell'articolato, preciso che procederò ora ad una analisi dei provvedimenti in termini molto generali, illustrandoli, cioè, nella loro intelaiatura e cercando di cogliere gli obiettivi che i presentatori si sono prefissati, nonché gli interessi che essi vogliono tutelare. Insisto fin d'ora, con molta forza, perché si svolga, prima della eventuale

costituzione di un Comitato ristretto, un'adeguata discussione sulle linee generali, che sciolga preliminarmente con chiarezza i nodi politici. Ciò perché è vero che nel Comitato ristretto si può lavorare sui testi, ma occorre che si seguano delle linee-guida, in modo che il lavoro prodotto abbia una paternità certa. In caso contrario si corre il rischio della confusione: nessuno si riconoscerebbe padre del provvedimento e, come è accaduto più volte, la mancanza di chiarezza in nome della celerità ci porterebbe ad arenarci durante l'esame in Commissione, qualora si manifestassero orientamenti politici contrari a quanto concordato in seno al Comitato ristretto.

Svolgo queste considerazioni non tanto perché mi preoccupi di un lavoro eventualmente inutile, quanto perché ritengo che il dibattito su una legge che si pone come obiettivo la trasparenza debba essere anch'esso trasparente e che finalità e strumenti debbano essere illustrati dalle parti politiche sin dall'inizio. Questa è una clausola senza la quale ritengo che il lavoro del Comitato ristretto rischi di essere poi difficile da svolgere, e soprattutto difficile da condurre in porto.

Passando ad esaminare la sostanza delle proposte di legge all'ordine del giorno, mi pare di aver individuato alcune tematiche.

Innanzitutto, vi è un primo gruppo di norme che affidano alla legge la disciplina del rapporto banca-cliente integrando, come dicevo, la « griglia » legislativa attuale e rendendola, per alcuni versi, più fitta.

Vediamo, dunque, cosa prevedono in particolare tali norme. In primo luogo — preavviso i colleghi che seguirò un ordine diverso rispetto a quello dell'articolato — vi è la determinazione del tasso di interesse minimo che le banche devono corrispondere a favore dei depositanti (articolo 8, primo comma, della proposta di legge Minervini ed altri); si stabilisce cioè che il depositante ha diritto ad un tasso di interesse minimo fissato per legge e non derogabile, se non in meglio, cioè a favore del cliente della banca. Que-

sto tasso di interesse minimo non può essere inferiore al saggio degli interessi legali. E questa è la prima innovazione.

In secondo luogo, si affida alla legge il compito di determinare i criteri di calcolo degli interessi a favore degli operatori, vale a dire degli interessi attivi. Si stabilisce che tali interessi decorrono dal giorno in cui è stato effettuato il versamento e che sono dovuti fino al giorno del prelievo. In merito alla situazione attuale, da informazioni che mi sono procurato, ho avuto la sensazione che non vi sia una regola unica, bensì prassi differenti; sarà pertanto utile che la Commissione, quanto meno, riduca l'escursione di queste prassi. Resta il fatto che, in base alla proposta in discussione, tale materia dovrà essere disciplinata per legge.

Un passaggio della proposta di legge Minervini ed altri suscita peraltro in me qualche dubbio. Si tratta dell'articolo 10, nella parte in cui fa riferimento ai depositi di denaro presso una banca al fine di determinare i giorni di valuta. Credo che si debba chiarire (e certamente lo stesso collega Minervini non mancherà di farlo) se con tale disposizione si voglia fare riferimento anche ai depositi tramite mezzi sostitutivi del denaro, per i quali si pone il problema del « fuori piazza ». Personalmente ritengo che per i mezzi sostitutivi del denaro sia più corretto trovare una soluzione diversa rispetto a quella indicata dall'articolo 10.

Altre norme si propongono di affidare alla legge la determinazione dei criteri di calcolo degli interessi a carico dell'operatore economico, cioè degli interessi passivi per l'operatore economico, che decorrono dal giorno del prelievo.

Inoltre, sia la proposta di legge Minervini ed altri sia la proposta di legge Alpini ed altri si ripromettono di affidare alla legge la determinazione dei criteri con cui le banche debbono procedere alla capitalizzazione degli interessi. La proposta del collega Minervini è quella di applicare l'articolo 1283 del codice civile senza ammettere gli usi contrari. In sostanza, mi pare di capire che la capitalizzazione possa avvenire per giacenze di

almeno un semestre, oltre che per le altre condizioni di cui all'articolo 1283, ma che si escludono quegli usi contrari che in realtà, in deroga al citato articolo 1283, regolano questa materia. Il collega Alpini, invece, propone che la capitalizzazione abbia luogo al 30 giugno e al 31 dicembre di ciascun anno, sia per gli interessi attivi, sia per quelli passivi. Anche a tale riguardo ho cercato di verificare cosa accada attualmente: mi è stato detto che la prassi è nel senso di capitalizzare gli interessi a favore della banca ogni trimestre e quelli a favore del cliente alla fine dell'anno. Le due proposte, quindi, si può dire che tendano ad una mediazione tra le due diverse ipotesi.

Ancora: la proposta di legge Minervini ed altri propone di prevedere per legge, nei contratti bancari, l'obbligo del mutuo consenso quando si tratti di variare per così dire *in peius* le condizioni sia dei tassi passivi sia dei tassi attivi. In sostanza, l'onorevole Minervini propone che i tassi vengano determinati di comune accordo entro un limite minimo fissato dalla legge e che la modifica di tali tassi richieda, come regola generale, il mutuo consenso, riservando alle parti la facoltà di derogare a questa disposizione, però solo attraverso un meccanismo disciplinato per legge ed a condizioni molto precise. Quindi, una modifica unilaterale è possibile, ma in presenza di certe condizioni di mercato e nel rispetto di una certa procedura nel rapporto tra banca e cliente.

A questo primo gruppo di norme, del cui obiettivo generale ho parlato, fa seguito un secondo gruppo, che tende ad individuare alcune clausole la cui presenza nei contratti tra banca e cliente è ritenuta obbligatoria.

In primo luogo, è necessario che il contratto preveda il costo complessivo del credito in maniera esplicita e per iscritto. Esso deve essere indicato con un'aliquota unica, percentuale, posticipata, annua e predeterminata. Non si può, nel contratto, rinviare alle condizioni praticate usualmente. Nel caso in cui manchino le clausole sul costo complessivo del credito,

espresse nei modi cui ho fatto cenno, conseguentemente — *ope legis* — a quel rapporto contrattuale si applicano gli interessi legali. Non entro, in questa sede, nel merito del concetto di costo complessivo del credito, perché fa parte dei dettagli.

L'obiettivo delle disposizioni in esame è quello di rendere il cliente partecipe, fin dall'inizio, del costo effettivo e complessivo del finanziamento che la banca offre.

Viene quindi proposto che nei contratti bancari sia prevista una clausola tendente ad individuare gli oneri accessori diversi rispetto agli interessi. Questo deve valere sia per le somme che il cliente versa in banca, sia per quelle che riceve in prestito. La clausola riguardante gli oneri accessori deve anch'essa essere specificamente scritta. Nel caso in cui ciò non avvenga, nulla il cliente deve alla banca per l'effetto sanzionatorio e giuridico dell'assenza o della non specifica approvazione per iscritto di tale clausola.

In terzo luogo si propone che i contratti con cui le banche esercitano il credito debbano contenere la indicazione del tasso d'interesse che è riconosciuto all'operatore economico. Anche questo deve essere determinato per iscritto; in caso contrario, gli interessi dovuti sarebbero pari al tasso ufficiale di sconto.

Per ciò che riguarda i prezzi dei servizi che le banche rendono alla clientela, è necessario specificare quelli che non attingono all'erogazione del credito e ai movimenti sul conto. Anche tale clausola deve essere scritta, in caso contrario nulla è dovuto.

Questo gruppo di norme tende a far sì che il contratto bancario sia trasparente. Tale esigenza è emersa proprio perché l'attuale normativa non prevede alcuni degli obblighi testé citati e la scelta è lasciata alle volontà delle parti, come pure la forma del consenso. Tutt'al più, esse sono previste dai formulari predisposti dalle banche.

Vi è poi un ulteriore gruppo di norme riguardante il tema dell'informazione del pubblico. Siamo quindi in un campo diverso, e si prevede l'obbligo, per le ban-

che, di esporre nei propri locali aperti al pubblico un prospetto dei prezzi praticati per i diversi tipi di operazioni (attive, passive, accessorie) e per i diversi servizi offerti alla clientela. Le banche devono inoltre fornire al cliente, entro il 31 gennaio di ogni anno, ovvero alla scadenza del contratto, una completa e chiara informazione sul costo complessivo del credito, sugli interessi, sulle somme addebitate o accreditate e su ogni altro elemento necessario alla comprensione del rapporto.

Infine, sempre nell'ambito delle norme che intendono affermare il diritto alla informazione, si prevede l'obbligo di trasmettere ai correntisti l'estratto conto almeno una volta al mese. Una di queste norme, poi, dispone l'estensione a tutto il territorio nazionale della disposizione, prevista dalla legge di riforma dell'intervento nel Mezzogiorno, che impone l'uniformità dei tassi e delle condizioni praticate, per categorie omogenee di clientela, da ciascuna banca.

Con i provvedimenti in discussione si propone al Parlamento di rafforzare il diritto del pubblico alla piena informazione sulle condizioni generali, secondo cui ogni banca eroga il credito, riceve i depositi o presta i servizi.

L'obiettivo primario che intendiamo proporci è quello di affermare e rafforzare certi diritti: il diritto del cliente singolo alla trasparenza dei rapporti contrattuali o, se preferite, il diritto del cliente a conoscere la regolamentazione del rapporto che ha istituito con la banca e che, per paradossale che possa sembrare, non sempre è conosciuto perché non sempre è conoscibile; il diritto del cliente a conoscere il costo effettivo del credito, per quanto possa essere preconosciuto; il diritto del cliente a conoscere l'andamento del proprio rapporto complessivo con la banca nell'ambito di un determinato periodo (cioè sapere cosa è successo, perché è successo e quali sono stati i costi). Io credo che l'affermazione o il rafforzamento di questi diritti sia un fatto positivo e perciò da perseguire.

Le proposte emendative formulate dal Governo si muovono, anche se con tecniche diverse — ma delle modalità tecniche per affrontare questi problemi parleremo più avanti — in tale direzione.

Infatti, sono stati individuati due gruppi di interessi che lo stesso Governo considera — ed io con esso — meritevoli di tutela. Si tratterà poi di discutere sul modo in cui tale tutela debba essere realizzata, ma gli obiettivi non paiono certamente eversivi. Anzi, sono convinto che il diritto all'informazione sulle condizioni generali che fanno le banche, unito al diritto alla trasparenza nel rapporto contrattuale che ognuno di noi ha con la propria banca, apra la strada — nel campo dei rapporti tra banca e cliente — a spazi contrattuali che considero utili per il sistema. Non dimentichiamo, infatti, che il sistema bancario si prepara a dover reggere alla concorrenza anche estera e che la concorrenza è presente sul mercato con operatori che tenteranno di qualificarsi, rispetto alla clientela potenziale, proprio sul dialogo che sono disposti ad aprire con essa e sulla ricerca di condizioni adeguate ai rapporti.

Quindi, il diritto all'informazione ed il diritto alla trasparenza — per esprimere con concetti sintetici concetti più complessi, di cui abbiamo parlato — favoriscono la libertà di contrattazione e, di conseguenza, quella libertà di mercato che, al contrario, ho avuto l'impressione si pensi possa risultare limitata. Nel mercato, la domanda e l'offerta debbono incontrarsi in un punto che può non essere quello stabilito da uno solo dei due contraenti.

Altro obiettivo da prendere in esame è quello di realizzare una sorta di nuovo equilibrio nel rapporto di forza tra banca e cliente. Non c'è dubbio che l'azienda esercente il credito sia, rispetto alla gran massa di clienti, un interlocutore forte, che mette quasi in soggezione chi tratta con esso; credo, però, che faccia parte della nuova cultura del paese il desiderio di riequilibrare questi rapporti, dal momento che è anche cambiato, nella men-

talità della gente, il significato del ricorso al credito, che un tempo era considerato come momento patologico (di una persona si diceva: « si è indebitato ! ») e non fisiologico per la vita di un imprenditore. Questo cambiamento di impostazione culturale, che si è già verificato, tende a diffondersi non solo tra i grandi e i medi operatori, ma anche tra quella che ho poc'anzi definito « la gente », che considera il rapporto con la banca in modo molto meno complesso di un tempo.

Su tale punto vorrei svolgere alcune considerazioni. Innanzitutto, credo non ci sia dubbio che, allo stato delle norme, e allo stato della regolamentazione anche di fatto dei rapporti tra banca e cliente, la banca sia in una posizione di maggior forza e sia in grado di esercitare tale forza, nell'interesse complessivo del sistema, ma anche nel proprio interesse. Questo mi pare un dato oggettivo.

Tale sperequazione è il prodotto del mercato, o meglio di un mercato nel quale i vincoli di legge, nel rapporto tra banca e cliente, sono ancora oggi ridotti; quindi di un mercato nel quale le regole sono state fatte dall'interlocutore più forte (d'altra parte non è stupefacente che l'interlocutore più forte tenda a dettare le condizioni del rapporto, quando il sistema lo consente).

In definitiva, credo che il problema di introdurre un minimo di riequilibrio in questo campo non debba essere accantonato *a priori*. Sono convinto che porre tale questione e tentare di risolverla non violi il principio della libera concorrenza del mercato ma punti soltanto a dare al mercato qualche vincolo. Il mercato non è il *far west*, non è un luogo dove non ci sono regole, ma dove esistono regole più o meno cogenti: c'è il mercato più regolato e quello che lo è meno, ma la regolamentazione, di per sé, non esclude il mercato. Tentare di dare qualche regola in più non vuol dire violare il principio della concorrenza, perché questa regola in più varrà per tutti gli operatori i quali dunque continueranno a farsi concorrenza

(nei limiti in cui ciò è possibile fra banche) all'interno di questa nuova regolamentazione.

Quindi, secondo me, il problema è di individuare bene gli strumenti necessari a conseguire gli obiettivi che ho indicato o, se preferite, a soddisfare quegli interessi che il Parlamento considera meritevoli di tutela. Dobbiamo stabilire quali strumenti generali e quali strumenti specifici siano idonei a produrre risultati, non per enunciare principi, ma per soddisfare completamente un interesse; a proposito di tali strumenti, si può parlare sia di legge, sia di autoregolamentazione.

Non mi scandalizza infatti l'idea che un mercato sia anche autoregolamentato; devo però dire con franchezza che, in questo caso specifico, ritengo che il compito spetti alla legge. Infatti, l'autoregolamentazione di questo settore si è manifestata tardivamente; le iniziative per l'informazione del pubblico sono state adottate dopo che la prima proposta di legge era stata presentata; quindi — cosa strana — l'iniziativa parlamentare ha avuto funzioni di stimolo, è servita ad innescare la consapevolezza dell'esigenza di una regolamentazione. Inoltre, l'autoregolamentazione, per la stessa ammissione di chi dirige il settore, non funziona. Anche se molte banche hanno accolto questo metodo, altre resistono. Una proposta del genere è, a mio avviso, piuttosto debole, anche se non la escludo *a priori*. Può essere teorizzata in campi altrettanto delicati e, per questo motivo, non può essere ignorata. Ma in questo campo — desidero ribadirlo — è necessario procedere con una apposita normativa legislativa.

Dobbiamo poi essere altrettanto chiari per ciò che riguarda le finalità che ci proponiamo con il presente provvedimento, che sono quelle della tutela dell'operatore più debole o, se volete, meno dinamico, di quello — insomma — che si cura poco del rapporto con la propria banca perché, tutto sommato, esso tocca una parte non essenziale dei propri interessi complessivi. Individuare questo obiettivo di fondo ci consente di condurre

in porto un'operazione positiva, anche perchè si rafforzerebbero le banche sul fronte della loro capacità di raccolta.

Gli operatori che ho chiamato più deboli e anche quelli « assenteisti », nel momento in cui comprendono che si tenta di tutelare il loro rapporto con la banca, non potrebbero non guardare al sistema bancario con una maggiore disponibilità, con la conseguenza che sicuramente si otterrebbe un effetto positivo sul sistema nel suo complesso.

Come si può rilevare, la finalità non può essere quella di salvaguardare gli operatori che hanno la capacità di autotutelarsi né, naturalmente, quella di penalizzare il sistema bancario, del quale stiamo discutendo in un'altra sede più opportuna e che, nonostante le tante manchevolezze, ha prodotto molti risultati positivi. Per quanto abbia molto riflettuto, non sono riuscito ad individuare una sola ragione che ci porti a penalizzare il sistema bancario. È invece necessaria una regolamentazione equilibrata.

Si pone poi il problema degli strumenti per la realizzazione, attraverso la legge, delle nostre finalità ed il Governo indica alcuni strumenti interessanti ed apprezzabili.

Dobbiamo evitare il pericolo di effetti non voluti, che potrebbero addirittura ripercuotersi sull'ammontare della raccolta. È necessaria, pertanto, la massima attenzione, anche perché tutti auspichiamo che il costo del denaro si riduca. Questo è uno dei presupposti fondamentali, insieme con quello che si propone l'obiettivo di trovare un certo livello di efficienza, eliminando sprechi che si ripercuotono poi inevitabilmente sul costo del credito. Bisogna anche evitare l'irrigidimento della gestione del credito. A tale proposito, una critica può essere mossa agli attuali meccanismi di erogazione del credito che non favoriscono l'innovazione, né l'operatore che entra nel mercato con idee nuove, ma con poche garanzie.

Vorrei dire, poi, che siamo in presenza di un sistema che agevola chi ha già notevoli disponibilità economiche e conseguenti garanzie. Per questa ragione ritengo indispensabile ridurre questo tipo

di rigidità e guardarsi dal pericolo di una standardizzazione del credito, che significherebbe trasformare le banche in una sorta di « distributori automatici » del danaro.

Ritengo, quindi, che occorra varare una normativa flessibile, che possa adattarsi all'andamento del mercato. Si tratta in sostanza di porre alcune regole che saranno poi applicate attraverso la mediazione di un altro organo.

Occorre, pertanto, che si adotti lo strumento legislativo, salvaguardando poi l'intervento dell'organo intermedio, capace di adattare quel principio alle condizioni del mercato, alla sua variabilità, graduando gli interventi. Faccio un esempio: dire che ai depositi va riconosciuto un interesse pari al tasso legale può avere un certo senso ed un certo significato se gli interessi pagati dalle banche ed i tassi di mercato fossero del 15 per cento. Il significato sarebbe assai diverso se — si tratta sempre di un esempio — si giungesse al 6 per cento.

Peraltro è bene non dimenticare che norme flessibili sono già state realizzate. Cito l'esempio della normativa CONSOB, secondo cui i diritti soggettivi sono regolati da un organo di tipo amministrativo, che applica di volta in volta regole generali dettate dalla legge. Non mancano, come si vede, esempi da adattare al caso che stiamo qui discutendo.

All'inizio del mio intervento ho detto che avrei illustrato il provvedimento nei suoi termini e nei suoi contenuti generali, cercando di individuare gli obiettivi di fondo e gli interessi che si intendono tutelare. Per quanto mi riguarda, esprimo alcuni giudizi e concludo con alcune proposte. Rivolgo, quindi, un invito alla Commissione affinché si svolga, sull'intera problematica, un'ampia ed approfondita discussione sulle linee generali. È necessario che tutti esprimano il loro pensiero. Questa è una premessa indispensabile per poter poi procedere all'esame degli articoli.

Propongo di valutare l'opportunità che, al termine della discussione sulle linee generali, vengano presentati gli eventuali emendamenti, al fine di consentire

al Comitato ristretto di esaminarli attentamente avendo a disposizione parametri, punti di riferimento e prese di posizione chiari da parte di chi voglia dare un contenuto preciso ad una materia nella quale possiamo essere tentati di apportare numerose modifiche, decidendo anche, ad esempio, circa l'opportunità di inserire nel testo altri temi, come quello dei tassi di cambio della valuta. Voglio dire che, entrando in questa materia, sono tanti gli interrogativi che possiamo porre — magari per poi accantonarli, perché non suscettibili di regolamentazione legislativa — che limitare il campo di intervento è comunque utile.

La terza proposta che avanzo è che si proceda ad alcune audizioni. Credo che dovremmo ascoltare almeno le opinioni dell'ABI, che è nostra interlocutrice, e del Governatore della Banca d'Italia.

VINCENZO VISCO. Nonché quella del movimento dei consumatori, vista la portata della legge...

VINCENZO BIANCHI DI LAVAGNA, *Relatore*. Ho soltanto inteso proporre le audizioni che ritengo assolutamente necessarie, senza alcuna preclusione per quelle che i colleghi vorranno a loro volta indicare.

Infine, non concluderò la mia relazione con la formula di rito: « invito la Commissione ad approvare rapidamente questo provvedimento », perché sono di diversa opinione. Io invito la Commissione ad approfondire il tema di questo provvedimento, che è estremamente delicato, e quindi, ove si trovi una larga convergenza su obiettivi e strumenti, ad approvarlo.

CARLO FRACANZANI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Mi riservo di esprimere un'ampia valutazione di merito a conclusione della discussione che, come auspicato dal relatore, sarà sicuramente ampia.

Per il momento, mi limito ad esprimere vivo apprezzamento per il rigore

della relazione dell'onorevole Bianchi di Lavagna. Il Governo condivide la valutazione circa la grande importanza della materia, come è testimoniato dal fatto che si sia attivato presentando un proprio testo, sia pure nelle forme procedurali richieste è estremamente aperto al dibattito ed al confronto con il Parlamento. Infine — ed è l'unico motivo di differenziazione rispetto alla relazione dell'onorevole Bianchi di Lavagna, che mi trova per il resto completamente consenziente — il Governo si augura che si possano felicemente coniugare serietà di approfondimento e celerità di tempi nel concludere — speriamo positivamente — l'esame di questa tematica.

ARMANDO SARTI. Signor presidente, vorrei intervenire sull'ordine dei lavori senza entrare dunque, per il momento, nel merito dell'ampia, approfondita, puntuale ed estremamente equilibrata relazione del collega Bianchi di Lavagna.

A nome del gruppo comunista e mio personale, vorrei dire che trovo quanto mai opportuna la puntualizzazione fatta dal rappresentante del Governo, il quale ha richiesto che l'esame del provvedimento sia approfondito e, nello stesso tempo, celere. La stessa preoccupazione emerge anche dalla relazione del collega Bianchi di Lavagna, ma temiamo che la preferenza per l'approfondimento possa farne venir meno la celerità. Al contrario, poiché si tratta di un provvedimento tanto atteso dal paese, è bene che il Governo dimostri la sua sensibilità nell'affrontare e risolvere il problema della trasparenza nelle operazioni bancarie, che è ormai un vecchio problema. Di conseguenza, raccomando all'Ufficio di Presidenza di predisporre un calendario dei lavori che sia il più serrato possibile.

Per quanto riguarda la proposta di procedere ad audizioni, desidero ricordare come le categorie interessate a questi provvedimenti siano già state più volte da noi ascoltate, ad esempio in occasione dell'indagine conoscitiva in corso. Ora ci troviamo di fronte ad un testo specifico,

al quale il Governo ha già presentato ampie proposte di modifica, ed è quindi bene che ci si pronunci su di esso.

Sappiamo che a volte le audizioni si risolvono in occasioni per dichiarazioni alla stampa da parte degli intervenuti e che, per di più, nonostante la competenza e l'impegno del personale della Camera, non sempre possiamo disporre del verbale di quelle audizioni con la desiderata tempestività; pertanto, ritengo sarebbe più opportuno richiedere, eventualmente, l'invio di memorie scritte.

Da ultimo devo dire che, pur concordando con il relatore nel ritenere indispensabile — data l'importanza e la delicatezza della materia — lo svolgimento di un ampio dibattito in sede di Commissione plenaria, penso sia necessario che tale dibattito sia preceduto da un lavoro di approfondimento da svolgere in Comitato ristretto. D'altra parte, questo è stato l'iter seguito per tanti altri provvedimenti importanti, esaminati prima da un Comitato ristretto, luogo più idoneo a dirimere eventuali conflittualità e divergenze.

GIUSEPPE RUBINACCI. Intervenendo anch'io sull'ordine dei lavori, desidero informare che non ritengo opportuno procedere ad una eccessiva attività conoscitiva, giacché questa Commissione possiede esperienza e cultura sufficienti per analizzare anche i problemi in discussione. È invece urgente e necessario il varo di

questa legge. Ciò anche per evitare la scandalosa situazione che lascia perplesso chiunque entri in questi giorni nell'atrio delle banche, dove si possono notare le enormi file di depositanti che chiedono notizie sui tassi di interesse, sentendosi spesso gabbati e penalizzati.

Do atto ai presentatori delle proposte di legge in discussione di aver fatto un ottimo lavoro.

Ritengo necessario procedere in tempi brevi alla predisposizione di un testo che permetta il massimo di trasparenza nelle operazioni bancarie, tenendo conto del lavoro della Camera e delle vicende politiche dei prossimi anni.

PRESIDENTE. Faccio presente ai colleghi che sarà l'Ufficio di Presidenza a concordare il calendario dei lavori della Commissione e sarà il Comitato ristretto — se costituito — a provvedere all'organizzazione dei propri. A me sembra pertanto prematuro voler sciogliere oggi il problema relativo alle audizioni.

Il seguito della discussione è pertanto rinviato ad altra seduta.

**La seduta termina alle 10,45.**

---

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO